

Art. 62 - Definizioni

Ultima modifica: Martedì, 02 Dicembre 2025 14:07

Visite: 32080

1. Ferme restando le disposizioni di cui al [titolo I](#), si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci.

d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale. (1)

[nota]Note

(1) Lettera introdotta dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106[/nota]

[nota]Interpelli (0)

[Interpello n. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio](#)

[Interpello n. 2/2025 del 02/12/2025 - Applicazione Titolo - Il LUOGO DI LAVORO nell'esercizio della campagna antincendio boschivo\[/nota\]](#)